11

P E R

D. CARLANTONIO GIOVANE

C O N T R O

IL DUCA DI GIRASOLE SUO FRATELLO.

12

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

L'Unico teſtamento ſolenne, che fece il Brigadiere *D. Niccola Giovane* porta la data de' 4. di Luglio 1730. . Iſtituì egli eredi i due ſuoi nipoti *D. Veſpaſiano*, *e D. Niccola*, e lungi dal voler fondare alcuna primogenitura, o maggiorato, fu contento di ordinare una reciproca ſoſtituzione tra gli eredi iſtituiti con perpetuo reciproco fedecommeſſo maſcolino (1).

A 21. di Gennajo del 1749. il mentovato Brigadiere ſcriſſe un lungo *codicillo*. In primo luogo ſi ſtudiò con più ragioni di dichiarar falſo, o ſimulato un iſtromento di rinunzia che appariva da lui fatto nel 1694. a favore di *D. Berardino Giovane* ſuo fratello. Indi dichiaró qual foſſe ſtata la ſua intenzione nell' adottare in Iſpagna per ſuoi figli *Fortunato*, *e Niccola Giovane*. Aggiunſe, che col ſuo teſtamento del 1730. aveva legati al detto *Fortunato* i ſuoi mobili, e modificó, e reſtrinſe il legato medeſimo. Reſtrinſe ſimilmente un legato di *opere pie* contenuto nello

A ſteſ-

(1) *Fol.* 13. *ad* 17.

ſteſſo teſtamento. Ed in fine ſcordandoſi, che con quel teſtamento avea iſtituiti con reciproca ſoſtituzione i due ſuoi nipoti *D. Veſpaſiano*, *e D. Niccola*, con parole *dirette* tolſe a' medeſimi tutto il reſto della ſua eredità libera, ed il laſciò al ſolo *D. Veſpaſiano* con un ideato vincolo di primogenitura.

» Ordino, e comando, egli diſſe, che tutto il reſtante del
» denaro, che ſi troverà mio, o in contanti, o in fedi
» di credito, o in poliſe di cambio, *li laſcio ante partem*
» al mio caro Nipote, e primogenito Veſpaſiano Giovane,
» ed oltre di queſti *li laſcio ante partem* tutte le compre
» da me fatte, ed acquiſti fatti, e faciendi . . . . come
» anche tutti li miei crediti . . . . come anche tutti li
» miei argenti, gioje, carozze &c. quali tutte ſi devono
» *inventariare*, e vendere, e farne denaro, e queſto uni-
» tolo al tutto, dovrà reſtare ad un Banco vincolato per-
» farne compera di uno, o due feudi, o di maſſarie, qua-
» li dovranno ſervire per la primogenitura della noſtra fa-
» miglia, imponendoci d'adeſſo il fideicommeſſo, che com
» prato, o compratí, che ſaranno non ſi poſſi, nè ſi poſ-
» ſino nè alienare, nè vendere, ma che vadi ſempre al
» primogenito di noſtra famiglia in linea maſcolina, e
» mancando queſta vadi alla linea feminina, ſecondo ho
» diſpoſto nel ſopradetto mio teſtamento de' 4. Luglio
» 1730. (1).

Da queſto *codicillo* vuol deſumere l'attuale Duca di Giraſole *D. Niccola Giovane* una *primogenitura* in ſuo favore di più di *centocinquantaſeimila ducati*. Ma, laſciando a parte per ora le rifleſſioni, che concorrano per moſtrare l' invalidità della preteſa iſtituzione di primogenitura, ſi rifletta, che niun *inventario* fu fatto dopo la morte del Brigadiere, ed in conſeguenza non può ſaperſi a qual ſomma debba montare la primogenitura medeſima.

Perſuaſo per avventura l'attual Duca *D. Niccola*, che il rapporto-

(1) *Fol.* 28. *ad* 34.

portato primo *codicillo* non gli da il dritto, che pretende ad una immaginaria coſpicua primogenitura, ha prodotto un ſecondo *codicillo* ſcritto in Aprile del 1749., onde ſi avviſa, che reſti meglio fondata la ſua intenzione. Ricordò in eſſo il Brigadiere, che nel 1730. aveva fatto il ſuo teſtamento, ed in Gennaro del 1749. *un codicillo*, e ſiccome aveva riflettuto, che molte coſe in eſſi contenute *avevano biſogno di migliore ſpiega, o di altra diſpoſizione diverſa da quella, che in eſſi ſtava ſcritta*, coſì venne ad ordinare il ſecondo *codicillo*. Con queſto modificó le diſpoſizioni date pe' mobili, e indi ſerbando lo ſteſſo diſcorſo *diretto*, ed *imperativo*, aggiunſe:

„ Dichiaro, che nel mio codicillo ho fatti varj prelegati a
„ beneficio del detto D. Veſpaſiano, li quali ora *confermo*,
„ *e voglio*, che irrevocabilmente ſi oſſervino, dandoli la
„ facoltà di precapirli *propria auctoritate*, e ſpecialmente
„ confermo, e biſognando, di nuovo prelego *ante partem* a
„ beneficio de' medeſimi tutto il reſtante del danaro, che
„ ſi troverà mio, o in fedi di credito, o in poliſe di ban-
„ chi, o in lettere di cambio date da me a Negozianti,
„ o altra perſona, come pure li ducati *ventottomilaquat-*
„ *trocentoventicinque*, che ho dato al Marcheſe Amoroſo
„ ſopra li Capitali de' ſali di Puglia, ſali di Monte, tre ot-
„ tave del buon danaro della Regia Dogana di Napoli *pro*
„ *faciliori exactione* al quattro per cento, come anche tutti
„ i miei crediti, ed in particolare de' duc. *undecimila* in
„ uno, o due iſtromenti col Signor Duca Perrelli, e Fratelli.
„ E perchè in detto mio codicillo *ho ordinato* doverſi ven-
„ dere i miei argenti, e gioje per impiegarſi in compra
„ di uno, o due Feudi, o di Maſſarie, e ſtabili, quali
„ dovranno ſervire per la primogenitura della noſtra fami-
„ glia iſtituita da me nel detto codicillo. Al preſente di-
„ chiarando detta mia diſpoſizione, *voglio*, che ſe prima
„ della mia morte non ſi troverà fatta detta compra, o
„ compre. In tal caſo debbia farſi da eſſo D. Veſpaſiano,
„ *e fattala con nuovo contratto ſoggettarla alla ſteſſa primo-*
„ *genitura*, con tutte le cautele neceſſarie a conſeglio de'

„ savj, e non bastando per fare tali compre o compra li
„ sudetti contanti, e crediti, nuovamente ordinò, che si
„ vendano da lui tutte le gioje, oro, argento, carozze,
„ cavalli della mia eredità, ed il prezzo s' impieghi in
„ detta compra, o compre, ma non si vendano li mobili
„ apparati, perchè voglio, che questi si tengano da detto
„ D. Vespasiano, e se ne serva per proprio uso (1) ".

Con questo secondo codicillo dunque con cui il Brigadiere volle emendare, e modificare il primo, non si parla di di una primogenitura stabilita, ma si bene da doversi stabilire dopo l' acquisto de' fondi, o dallo stesso Brigadiere se fosse stato vivente, o, qualora si fosse egli morto, da *D. Vespasiano* con nuovo contratto da stipolarsi a consiglio de' Savj. Il Brigadiere finì di vivere prima, che i fondi si acquistassero; e perciò niuna legge, e niuna regola potè prefiggere a quel fantomo, che aveva ideato. *D. Vespasiano* per molto tempo non fece alcuna mossa. Nel 1756. acquistò il feudo di *Balvano* per ducati 75010., ma niun contratto stipulò per fondare la primogenitura, niuno assenso impetrò a quest' oggetto, alcun consiglio di Savj non adoperó all' assunto. Dov' é dunque quella primogenitura, che il Brigadiere aveva voluto, che si stabilisse con nuovo contratto, dove sono le sue leggi? E quando dovesse avere l' effetto suo l' avrà sopra il solo Feudo di *Balvano*, o potrà estendersi eziandio piú oltre? L' idea del Brigadiere non era, che di sottoporre nelle forme regolari a primogenitura i fondi, che sarebbonsi acquistati. Quando pure con un modo legale avess' egli espressa la sua volontà, questa non poteva sortire il suo effetto, che dopo acquistati i fondi, e dopo stipolato il nuovo contratto,

Ma l' odierno Duca *D. Niccola* non si ferma a' mentovati *codicilli*. Egli ha prodotte due altre pubbliche scritture, onde nuove ragioni crede di acquistare. La prima è un istromento de' 19. Luglio 1749., con cui il Brigadiere D. *Nic-*

co-

(1) *Fol.* 35. *ad* 39.

cola dona liberamente, e ſenza riſerba veruna al Nipote di lui *D. Veſpaſiano* non ſolo il contante, e le ſedi di credito, che aveva, ma benanche ducati 84283., che teneva impiegati ſopra diverſi arrendamenti, e ducati 33458., de' quali era creditore di diverſi in virtù di cambiali (1).

L'altra ſcrittura è una dichiarazione, che il donatario *D. Veſpaſiano* fa nello ſteſſo giorno, con cui proteſta, che ſebbene andava a ricevere la detta donazione libera, e ſenza vincoli, pure la medeſima ſervir doveva per pagare il prezzo del Feudo di *Pomarico*, che il detto *D. Veſpaſiano* aveva comperato liberamente, e quindi aggiunſe, che intendeva ſottomettere la ſteſſa donazione a diverſi obblighi. Dopo di aver dichiarato pertanto, che non ſi doveſſe intendere innovata coſa veruna circa la libertá, ch'eſſo D. Veſpaſiano acquiſtava con la libera donazione, che qualora la compera di *Pomarico* non aveſſe effetto, ſi doveſſero comperare altri feudi, e coſe ſimili, aggiunſe le ſeguenti dichiarazioni.

„ Quinto. Si riſerba il detto Signor Duca D. Nicola ſopra
„ il *prezzo* di detto Feudo di *Pomarico*, e Feudi compran-
„ di, e nel rimanente de' Capitali donandi, nel caſo non
„ biſognaſſero tutti per detta compra, la poteſtà, e facol-
„ tà d'iſtituire, e fondare un Majorato con quelle leggi,
„ e condizioni, che dal detto Signor Duca D Nicola ſi
„ preſcriveranno, nel quale dovrá anche intervenire ſiccome
„ promette, e ſi obbliga detto Signor D. Veſpaſiano di ac-
„ cettarlo colla cautela del Regio Aſſenſo, qual Majorato ſi
„ dovrà iſtituire in beneficio di detto Signor D. Veſpaſiano, e
„ ſuoi diſcendenti, ed in loro mancanza in beneficio delle
„ altre perſone, che detto Signor Duca D. Nicola ſuo Zio
„ vi chiamerá, da doverſene ſtipulare publico Iſtrumento
„ ad *conſilium ſapientis*.

„ Seſto dichiara detto Signor D. Veſpaſiano, che non avendo
„ effetto la ſudetta compra di *Pomarico*, e non facendoſi

 „ la

(1) *Fol.* 47. *ad* 53.

„ la compra di uno, o più Feudi, li ſudetti Capitali, con loro
„ annue entrade, che ſi dovranno, come ſopra donare, danaro
„ dato a cambio, e danaro contante, rimangono ſottopoſti,
„ ſiccome detto Signor D. Veſpaſiano da ora li ha ſotto-
„ poſti, e ſottopone alle diſpoſizioni fatte dal detto Signor
„ Duca *D. Nicola ſuo Zio nel ſuo teſtamento, e codicilli con*
„ *le chiamate, e primogeniture, vincoli, e condizioni* forſe in
„ eſſi ſpiegate, che in altre diſpoſizioni, così per atti trà vi-
„ vi, come di ultima volontà forſe faciendi *dal detto Signor*
„ *Duca ſi ſpiegherà*, e *ordinerà*.

„ Settimo, ed ultimo ſi dichiara, che col preſente Iſtumento,
„ *nel caſo* non ſi eſegua la compra del ſudetto Feudo di *Po-*
„ *marico*, o la compra di uno, o più Feudi, come ſopra,
„ non s' intendano mai vincolati i ſudetti capitali con loro
„ riſpettive annue entrade, denaro dato a cambio, e dena-
„ ro contante, ed in fede di credito, donandi, come ſo-
„ pra, ma ſempre ſiano liberi, e ciò unicamente per l' ef-
„ fettuazione della ſudetta compra di *Pomarico*, o per
„ altra compra de' ſudetti Feudi, e non per altro fine, e
„ che non eſigendoſi in vita da detto Signor Duca li frut-
„ ti, ed intereſſi di detti capitali, danaro dato a cam-
„ bio, ad altre partite, reſtino in beneficio di eſſo Signor
„ D. Veſpaſiano (1).

Dunque per effetto di codeſta ſcrittura il Brigadiere *D. Niccola* ſi riſerbò il diritto d' iſtituire, e fondare un maggiorato con le leggi, e condizioni che meglio gli ſarebbero piaciute ſul *prezzo* de' Feudi, che ſarebbonſi comperati. Era egli quindi perſuaſo, che il maggiorato non ſi era fino a quel punto ſtabilito. E prevedendoſi il caso, che nè *Pomarico*, nè altri Feudi ſi foſſero acquiſtati, ſi aggiugne, che le ſomme donate rimaner doveſsero ſottopoſte alle diſpoſizioni fatte dal Brigadiere nel teſtamento, e codicilli, che in buon ſenſo volevano *un nuovo contratto a conſiglio de' Savj* per iſtituire la primogenitura ſu i fondi acquiſtandi. Vivente il

Bri-

(1) *Fol.* 40. *ad* 46.

Brigadiere nè feudi, nè maſſarie furono comprate. Dopo la ſua morte fù comperato il Feudo di *Balvano*, ma *il nuovo contratto* non fù mai ſtipulato. Reſtano pertanto ſempre ſaldi i dubbj, che dall'intelligenza de' codicilli derivano.

Seguita la morte del Brigadiere *D. Niccola*, i di lui nipoti D. *Veſpaſiano*, e *D. Niccola* accettarono le ſue diſpoſizioni. L' attual Duca *D. Niccola* contento di accennare l'accettazione, e che la medeſima riguardó ſpecialmente la fondazione della primogenitura, nient'altro ne dice. Conviene però oſſervare più minutamente in qual modo l'accettazione ſudetta fù ſtipulata.

A di 26. di Agoſto 1749. *D. Veſpaſiano*, *e D. Niccola Giovane* ſtipularono iſtromento, in cui afferirono in primo luogo quanto col teſtamento del 1730. ſi era diſpoſto. Narrarono indi le diſpoſizioni, che il Brigadiere aveva fatte col primo codicillo di Gennajo 1749. Soggiunſero le determinazioni preſe con l'altro codicillo di Aprile del detto anno, e con un foglio al Notar diretto, che altri legati conteneva, e quindi diſſero.

„ Hanno ſoggiunto in detta loro aſſertiva eſſi Signor Duca D.
„ Veſpaſiano, e D. Nicola, come detto Signor Duca D. Ni-
„ cola di loro zio a 19. del paſſato meſe di Luglio del
„ corrente anno in vigor d' iſtromento ſtipulato da Notar
„ Pietro Emilio Marinelli di Napoli donò irrevocabilmen-
„ te fra vivi liberamente, e ſenza veruna condizione ad
„ eſſo Signor Duca D. Veſpaſiano diverſi capitali con loro
„ annue entrade, e ſimilmente tutto il denaro contante,
„ ed in fede di credito aſcendente a più migliaja di duca-
„ ti, ed in qualſivoglia ſomma aſcendeſſero, e ſimilmente
„ gli donò diverſe quantità di danaro da eſſo Signor Duca
„ D. Nicola date a cambio a diverſe perſone.

Ció premeſſo (ſenza neppur nominare di paſſaggio la dichiarazione, che D. Veſpaſiano aveva fatta nello ſteſſo giorno in cui ricevè la donazione) paſsò eſſo D. Veſpaſiauo ad accettare le diſpoſizioni di ſuo Zio con queſta riſerba: ſen-
„ za eſſer' giammai tenuto *in bonis propriis*, o pure ne' beni
„ come ſopra donatili che non rimaſero nell' eredità zierna,

„ ma ſi trasferirono dal momento della donazione a ſuo „ beneficio, ſiccome n' è ſeguita l'inteſtazione in vigor „ della medeſima donazione, le di cui ragioni eſpreſſamen- „ te eſſo Signor Duca D. Veſpaſiano ſi riſerva in quella „ guiſa appunto, che ſi enuncia in detto iſtromento. Ed il di lui fratello D. Niccola accettò ſimilmente le narrate diſpoſizioni con riſerbarſi le ragioni, che *citra jus*, *& nomen hæredis* gli potevano ſpettare (1).

E' tanto lontano dal vero dunque, che coll' accettazione ſi foſſe parlato della primogenitura, quanto è vero all'oppoſto, che della dichiarazione da *D. Veſpaſiano* fatta non ſi fece parola, e che il medeſimo ſi riſerbò le ragioni, che gli competevano in forza della donazione libera, e ſenza vincolo, che aveva riportata. E quindi niuna ragione può trarre il Duca *D. Niccola* dalla detta accettazione per la dimoſtrazione dell'eſiſtenza di una primogenitura, cui fu penſato, ma non fu data mai forma, e vigore, nè dal Brigadiere, nè dal ſuo donatario *D. Veſpaſiano*.

In effetti avrebbe potuto coſtui eſeguire l'idea della fondazione del maggiorato, quando nel *1756.* fece acquiſto del feudo di *Balvano*. Ma nol fece per ombra. Si ſon prodotte le partite di Banco pe' pagamenti fatti in ſoddisfazione del prezzo di eſſo feudo. Si vede da eſſe, che *D. Veſpaſiano* volle ſerbar la memoria, che il danaro gli era pervenuto dal Brigadiere ſuo zio; ma lungi dal nominare il vincolo della primogenitura, fu contento di nominar quello, che l'obbligava all'acquiſto di uno, o più feudi. Ecco come ſi eſpreſſe: " Per chiarezza de' ſuoi privati intereſſi „ dichiara, che li preſenti docati 28425. ſono l'iſteſſi, „ che li pervennero dal quon. Duca di Girafole Brigadie- „ re D. Niccola Giovane ſuo zio liberi, ed eſpliciti fra „ maggior ſomma col vincolo *ſolamente* di dover fare com- „ pera di uno, o più feudi in teſta ſua (2).

Or

(1) *Fol. 63. ad 68.*

(2) *Fol. 70. ad 78., & ſign. fol. 76. a t. loc. ſignat.*

Or dalle cose fin quì narrate si rileva nettamente l' importanza dell' azione promossa dal Duca di Giraſole. Egli crede, che il feudo di Balvano ſia ſoggetto alla primogenitura, e come tale eſcluda ogni pretenſione di diviſion di prezzo, che mai poteſſe il ſecondogenito avervi, come in un feudo nuovo. E poicchè il feudo fu acquiſtato dal padre per ducati 75010., e le quantità eſpreſſe nella donazione fatta dal Brigadiere al nipote aſcendevano a ducati 117741. perció come ſpettatario di ſimil ſomma, chiede eſſer compenſato ſull' eredità libera dal padre de' mancanti ducati 41751.. Aggiugne ancora la ſomma di duc. 39144. a quanti crede, che foſſero aſceſi i contanti, e 'l reſto del mobile, e viene a chiedere dal S. C. la ſpettanza per ducati 156885.

Io che difendo *D. Carlo Giovane* fratello ſecondogenito del Signor Duca, il quale in qualità di coerede del defunto genitore vien preſo di mira coll' azion di ſpettanza, imprendo a dimoſtrare I. che il maggiorato non eſiſta tra perché non fu ſolennizzato quel contratto, mercè il quale dovea il maggiorato fondarſi, e per eſſerſi co'codicilli tolta l' eredità data col teſtamento.

II. Che qualora ſiffatto maggiorato eſiſteſſe, eſſo é riſtrettivo al ſolo prezzo del feudo di *Balvano*, ed eſſendone il corpo del feudo eſente, tutta la plurisvalenza ſarà ſoggetta, come in un feudo nuovo, all'egual diviſione tra due fratelli, e formerá parte dell'eredità paterna.

III. E finalmente, che in ogni eſtremo caſo qualora l' intiero valore attuale del feudo reſtaſſe aſſorbito dal preteſo maggiorato, il Duca é ſempre debitore del fratello della taſſa di *vita e milizia* ſul feudo ſoggetto al maggiorato, non potendoſi per lo fatto dell' uomo eſtinguere le azioni naſcenti dalla provvidenza della legge feudale.

CA-

CAPO I.

Non esiste il maggiorato.

IO scrivo in un angustia di tempo indicibile, e mentre non mancano che soli sei giorni alla decisione della causa. Debbo in conseguenza esser breve. Ma non debbo dolermene, poichè alle cause giuste basta anche il poco. Esiste il maggiorato fondato dal fu Brigadiere Giovane, ovvero è un desiderio del Signor Duca di Girasole? Io lascio al S. C. l'esame dell'esistenza di sì fatto maggiorato, il quale a parer mio rimase in un semplice conato, e fu sempre destituito dell'atto efficiente, poicchè non fu giammai, nè dal testatore, nè dall'erede stipolato quell'istromento di fondazione, che dovea completar l'atto, ed esprimerne le leggi. Oltreache nel suo nascere questo preteso maggiorato è attaccato e resistito da una incontrastabile regola legale, che non si può né dare, né togliere direttamente l'eredità co' codicilli. Il Brigadiere avea istituiti eredi i due suoi nipoti, facendo tra loro una reciproca sostituzione. Or questa istituzione così fatta venne co' codicilli rivocata, e tutta l'eredità di sua libera disposizione fu data a *D. Vespasiano Giovane* per eriger con essa la futura primogenitura. Io mi tratterrei su questa veduta, se l'azion dell'Attore si fondasse unicamente su' codicilli, ma poicchè posteriormente vi fu un atto tra vivi, qual si fu la donazione fatta dal Brigadiere al nipote *D. Vespasiano*, e le dichiarazioni da costui fatte prima di accettare la donazione del Zio, è giusto che mi contenti di aver accennato soltanto l'origine infetta di questo maggiorato, e mi rivolga all'esame di questo atto tra vivi, che tolse di mezzo ogni atto di ultima volontà.

CA-

CAPO II.

Qualora poteſſe eſiſtere il maggiorato il ſolo prezzo del feudo dì Balvano vi ſarebbe ſoggetto per la ſomma di ducati 75010.

STavaſi trattando la compra del feudo di *Pomarico*, quando per facilitarne l'acquiſto il Brigadiere *D. Niccolo Giovane* riſolvette, di far libera donazione de' ſuoi effetti al Nipote, ſiccome con iſtromento del dì diecennove luglio dell' anno 1749 eſeguì: ma nello ſteſſo giorno ſtipulò precedentemente col nipote altro iſtromento, nel quale dopo eſſerſi detto l'oggetto della libera donazione, paſſó il donante a farſi alcune riſerbe, tra le quali al numero quinto ſi legge, " Si riſerba il detto Signor Duca D. Niccola ſopra „ il *prezzo* di detto feudo di *Pomario*, o feudi comprandi „ e nel rimanente de' capitali donandi, nel caſo non biſo„ gnaſſero tutti per detta compra, la poteſtà, e facoltà „ d'iſtituire e fondare un majorato con quelle leggi, e con„ dizioni, che dal detto Signor Duca D. Niccola ſi preſcrive„ ranno, nel quale dovrá anche intervenire, ſiccome pro„ mette, e ſi obbliga detto Signor D. Veſpaſiano di accettar„ lo con la cautela del Regio Aſſenſo.

Per tutto ciò è chiaro, che anche quando ſi doveſſe paſſar per ſopra al non eſſerſi mai più ſtipulato l'iſtrumento di fondazione del maggiorato, e ſi doveſſe accordare allo ſpettatario un' azione perſonale *adverſus heredes* del primo donatario, perchè adempiſſero alla fondazione del maggiorato voluto dal Brigadiere *D. Niccola*, pur tuttavolta in queſt' azione non verrebbe compreſo, ſe non che il ſolo prezzo del feudo. Imperciocchè il Duca *D. Niccola* ſi era riſerbato di ſottoporre a maggiorato il prezzo del feudo di *Pomarico*, o feudi comprandi. Lo ſpettatario non può eccedere oltre à' limiti dal fondatore del preteſo maggiorato preſcritti, ed in conſeguenza non può portare la ſua azione ſul corpo del feudo. Mi ſi dica, di grazia, chi ha ſottopoſto il feudo

di

di *Balvano* al preteſo maggiorato? Se mi ſi riſponde, che ció fece il Brigadier *D. Niccola*, dopo di aver chieſto mille ſcuſe, ſiami permeſſo di dire, che ciò ſta detto a diſſipazion totale di tutta la noſtra giurisprudenza feudale. Il Brigadier *D. Niccola* non fu giammai feudatario del feudo di *Balvano*, coſicchè aveſſe potuto ſottoporre il corpo del feudo a maggiorato, facendo uſo della grazia accordata da Filippo IIII. al Baronaggio del Regno; nè il primo acquirente del feudo, che fu *Veſpaſiano Giovane* il ſottopoſe a maggiorato. I feudatarj del noſtro Regno per una vecchia uſanza feudale figlia della qualitá ereditaria de' feudi tutti del Regno, altra facoltà non avevano, ſe non ſe quella di diſporre del prezzo del feudo. Queſta facoltà, che ſi legge enunciata dal Baronaggio nella ſupplica data a Filippo II. nell'anno 1595. allorchè chieſe la grazia di eſcludere la femmina immediata ſucceditrice dal corpo del feudo per chiamarvi il maſchio piú proſſimo ſucceſſore, altro non produceva, ſe non che reſtaſſero i prezzi de' feudi vincolati colla legge di fedecommeſſo, ma non evitava, che per li debiti contratti dal poſſeſſore del feudo, ſi foſſero i feudi ſteſſi venduti, ad oggetto di ſoddisfare i creditori colla plurisvalenza. Il che produceva, che i feudi uſciſſero dalle famiglie, non oſtante, che il prezzo *de tempore acquiſitionis*, ovvero *de tempore conditi teſtamenti*, ſecondo che il fedecommeſſo ſul prezzo foſſe fatto o per atto tra vivi, ovvero per atto di ultima volontà, ſi trovaſſe ſottopoſto a maggiorato (1). Per evitare queſto inconvenienie fu dal Baronaggio chieſta a Filippo IV. la grazia di potere fondare maggiorati ſopra i ſuoi feudi *infra terminos tamen permiſſæ ſucceſſionis* (2). Or il maggiorato ſul corpo del feudo eſclude, che il feudatario ſucceſſore poſſa eſſer convenuto da' creditori del defunto feudatario per cauſa di plurisvalenza, ed impediſce l'alienazione del feudo. Ma per dar-

(1) *Pragmat.* 33. *de Feudis*.
(2) *Pragmat.* 34. *de Feudis*.

darsi luogo a siffatto maggiorato vi é bisogno che l' ordinator di esso sia feudatario, imperciocchè qualora questa qualitá gli manchi, la Prammatica non permette la fondazione del maggiorato. Or ció posto il Brigadiere, che giammai non fu feudatario, non potette sottoporre a maggiorato il corpo di quel feudo, che non si era ancora acquistato, e *Vespasiano* suo nipote, poicchè divenne feudatario, potendo usar della facoltà al Baronaggio conceduta, nol fece. Dalche ne segue, che il corpo del feudo di *Balvano* non sia affatto a maggiorato sottoposto.

Posto per indubitato, siccome non è da controvertire, che il feudo di *Balvano* non sia a maggiorato sottoposto, vediamo quale potrebbe essere l' azione dello spettatario per lo preteso maggiorato. Egli potrebbe convenire gli eredi del donatario, perchè adempissero all' obbligo dal donatario assunto di sottoporre a maggiorato il prezzo del feudo di *Balvano*. E quí é d' avvertire, che nello strumento di dichiarazione stipolato tra il donante Brigadiere, ed il donatario suo nipote fu espressamente convenuto, che il maggiorato da fondarsi s' intendesse riserbato sul prezzo del feudo di *Pomarico*, il di cui acquisto allora si trattava, o vero sul prezzo d' altri feudi comprandi. Ed oltre ad essersi chiaramente detto, che sottoposto al maggiorato s' intendesse il prezzo del feudo, o feudi comprandi, fu anche nell' istromento nettamente detto, che nella fondazione del maggiorato adoperar si dovesse la cautela del regio assenso. Questo semprepiù conferma, che fu idea del Brigadiere donante, e del suo nipote donatario di fondare il maggiorato sul prezzo del feudo, e non già sul corpo dello stesso. Imperciocchè il maggiorato sul corpo del feudo avendo l' assenso della legge contenuto nella Prammatica 34. *de feudis* non avea bisogno per sua cautela di un assenso specifico. Non cosí del maggiorato sul prezzo, imperciocchè per rendere la disposizion del prezzo valevole nelle chiamate ulteriori, ed accordare al chiamato al maggiorato l' azion reale per la consecuzione del valore del feudo contro al chiamato dalla legge dell' investitura, qualora si rinvenghi, che il chiamato

mato al maggiorato ſia diverſo dal chiamato della legge dell' inveſtitura feudale, fa meſtieri, che nella fondazione del maggiorato, e ſul gravame del prezzo a favore della primogenitura s'interponga un aſſenſo ſpecifico valevole a produrre l'azion reale, ed ipotecaria ſul feudo. Quindi ſembra indubitato, che il ſolo prezzo del feudo di *Balvano de tempore acquiſitionis* ſi debba intendere ſoggetto, nell'ipoteſi della ſuſſiſtenza del maggiorato, al preteſo vincolo del fedecommeſſo primogeniale, tra perché la riſerva fattaſi dal Brigadiere donante di voler ſottoporre gli acquiſti faciendi ad una primogenitura fu ſcritta nettamente ſoltanto per lo prezzo del feudo, o feudi comprandi, e per eſſerſi immaginata ancora la cautela del regio aſſenſo, la quale era diretta a convalidare, e rendere profiguo nelle chiamate ulteriori il gravame ſul prezzo del feudo.

Dietro queſta dimoſtrazione è innegabile la conſeguenza, che ſe dee reggere il conato della volontà del Brigadiere *Niccola Giovane*, non potrà mai eſtenderſi in ordine al feudo di *Balvano* più in là della ſomma di ducati 75mila e dieci per quanti fu il feudo acquiſtato. Intanto il feudo é un acquiſto nuovo del Duca D. *Veſpaſiano*, e dà attualmente l'annua rendita di più di duc. 5000. Qualora voglia eſtimarſene il capitale alla ragione del 3. per 100., il ſuo valore attuale eccede la ſomma di duc. *166667.*, coſicchè il valore attuale del feudo ſul prezzo ſoggetto alla primogenitura da una plurisvalenza di ducati *91657.*. Ammeſſo queſto calcolo, ſe il preteſo attuale chiamato all' immaginata primogenitura ſeguita a ſpingere, chiedendo di doverſi dall'eredità libera del padre darſi a lui il ſupplemento di ducati 42751. per aggiugner queſti al prezzo della compra del feudo di *Balvano*, e formare il pieno delle quantità eſpreſſe nell'iſtromento di donazione ſtipulato tra il Brigadiere D. *Niccola*, ed il donatario D. *Veſpaſiano*, ſi ricordi pure che nelle ſue mani ſono ducati *91657.* di plurisvalenza del feudo di libera pertinenza dell'eredità paterna.

Qual uſo noi faremo di queſta ſomma? Come plurisvalenza di un feudo nuovo la divideremo egualmente tra il primo-

ge-

genito, ed il ſecondogenito, avendo in conſiderazione che il prezzo de' feudi nuovi ſi chiegga col giudizio *petitione hereditatis*, e per conſeguenza debba attenderſi al prezzo, a cui ſia il feudo nel tempo della morte del padre pervenuto, ſecondoche ſoſtenne Marcello di Mauro (1), Scipione Rovito (2), ed il Reggente de Marinis (3). Quando queſto ſentimento dal Conſiglio ſi adottaſſe, allora ſarebbe vero, che nelle mani del primogenito eſiſterebbe un capitale di ducati 45828. 50., a quanti aſcende la metà della plurisvalenza del feudo; coſicché in vece di eſſer egli creditore, ſarebbe ancora debitore del fratello, dovendoſi il preteſo debito del ſupplemento al maggiorato pagar per metà da amendue i fratelli, che ſon gli eredi inteſtati nell'eredità libera paterna. Che ſe poi voleſſe il Conſiglio abbondare nel ſentimento, che dovendoſi la porzion del prezzo del feudo chiedere *jure collationis*, coſicchè ſi debba attendere al prezzo *de tempore acquiſitionis* a norma di ciò, che ſoſtenne il Capece (4), allora la plurisvalenza del feudo ſarà un acceſſione libera feudale, la quale porterà l'incremento del tempo a favor dell'erede *in feudalibus*. Ma anche in queſta poſizione, avendo il Duca primogenito un acceſſione libera feudale di ducati 91657., nella quale è obbligato di eſſer erede del padre per effetto della qualità ereditaria inerente a tutt' i noſtri feudi, non ſarà egli obbligato com'erede del debitor D. *Veſpaſiano* ſuo padre a mettere in mezzo queſta plurisvalenza feudale per la ſoddisfazione di un debito ereditario? Non credo, che ſiavi chi poſſa dubitare, ch'eſſendo la plurisvalenza un *quid burgenſaticum* detraibile dal prezzo de' feudi, non venga nel calcolo, come una porzione dell' eredità libera paterna per la ſoddisfazione de' debiti del defunto, quandocchè anche i feudi ſteſſi pagano *per contributum* il debito ereditario del defunto,

Ma

(1) *Allegat.* 54.
(2) *Deciſ.* 30.
(3) *Reſolut. juris lib.* 1. *Cap.* 126. *n.* 57.
(4) *Deciſ.* 2.

Ma l'attual Duca, invidiando ogni meſchino ſoſtentamente all' infelice ſecondogenito ſuo fratello, vorrebbe, oltre all'intiero feudo di *Balvano* ſecondo l'attual ſuo valore aſſorbire ancora tutto il piccolo valore dell'eredità burgenſe a titolo di rimpiazzo al ſuo preteſo maggiorato. Ma ſecondoché ſta dimoſtrato, egli ſi fa il conto ſenza l'oſte, ed in conſeguenza ſarà coſtretto a rifarlo. Eſiſte o no il maggiorato? Qualora eſiſte, il maggiorato e'ſul corpo o ſul prezzo del feudo di *Balvano*? Se è ſul prezzo del feudo quanto era l'attual valore dello ſteſſo nel tempo della morte del padre? Saranno ſempre queſti i queſiti che metteranno l'ereditá burgenſe di D.*Veſpaſiano Giovane* al coverto della preteſa azion di rimpiazzo al maggiorato del Brigadiere D. *Niccola*. Un apprezzo del feudo di *Balvano*, ed una relazione *bonorum & onerum*, la quale non eſiſte ancora, chiariranno i calcoli preſenti, e metteranno il Conſiglio in grado da poter finalizzare ſiffatte quiſtioni trà fratelli. Ma quando tutto foſſe dal maggiorato aſſorbito il feudo di *Balvano*, ſarà poi vero, che niuna azione rimanga al ſecondogenito in ordine al feudo ſudetto?

CAPO III.

Il Maggiorato non eſtingue la vita e milizia ſul feudo.

IO entro nell'eſame di un articolo, che andarebbe per altro riſerbato a miglior tempo. La grazia da Filippo IV. conceduta al Baronaggio di fondar maggiorati ſu i feudi, non è diſtruttiva della legge del feudo, e degli effetti feudali naſcenti dal patto del conceſſionario, e dalla providenza del Concedente. In effetti non perchè ſi è dal Sovrano permeſſo di fondar maggiorati ſu i feudi, ſi é perciò alterata la ſucceſſione feudale: e ſiccome non ſi é alterata in ordine al fiſco, così non ſi é nettampoco variata per ciò che riguarda gl'intereſſi da'chiamati dalla legge dell'inveſtitura

Un